

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 20 febbraio 2018

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Con la presente Circolare vi ricordiamo le prossime scadenze e le novità che hanno interessato l'inizio del 2018.

Dichiarazioni d'intento degli esportatori abituali

Nulla è cambiato, per cui valgono le considerazioni fatte lo scorso anno.

Si ricorda la necessità, prima di effettuare una fornitura di beni ad esportatori abituali senza assoggettamento ad Iva, di essere già in possesso di questi tre documenti:

1- la Dichiarazione d'intento del cliente, da registrare nella data di ricezione;

2- la ricevuta di trasmissione della stessa, da parte del cliente, all'Ag. Entrate;

3- la stampa della verifica, da parte del fornitore sul sito dell'Ag. Entrate, della veridicità di tale trasmissione.

La mancanza o tardività del terzo documento, che per fretta o dimenticanza qualcuno pensa di rimandare, comporta l'applicazione di sanzioni in capo al fornitore.

Un riepilogo per l'Intrastat sulle operazioni intracomunitarie

Il **26 febbraio 2018**, per i soggetti che presentano i modelli INTRASTAT su base mensile, scade il termine per la prima presentazione dei modelli secondo la nuova disciplina, con riferimento al mese di gennaio 2018.

In sintesi a decorrere dal 1° gennaio 2018 le regole sono le seguenti.

Gli Intra-1 (vendite intra)

La soglia di 50.000 euro permane per determinare la periodicità mensile o trimestrale degli INTRA 1.

Quindi se un soggetto passivo trimestrale supera la soglia di 50.000 euro per le cessioni di beni e non anche per le prestazioni rese, dovrebbe passare alla periodicità mensile soltanto per la prima categoria di operazioni.

Ad esempio, l'effettuazione in un trimestre di cessioni di beni per un importo di 60.000 euro e l'effettuazione di servizi per 40.000 euro determina per il periodo successivo che i modelli INTRA 1 relativi alle sole cessioni di beni siano inviati su base mensile.

Gli Intra-2 (acquisti intra)

Parliamo dell'Intra-2 e dell'Intra-2quater, relativi rispettivamente agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute, che dal 1° gennaio 2018 non dovranno più essere presentati nella parte relativa agli acquisti intraUe in quanto già compresi nello Spesometro.

Semplificando, per quanto riguarda gli Intrastat acquisti di beni e servizi ricevuti, cade l'obbligo di presentazione nella parte fiscale. Dovranno continuare, quindi, ad essere compilati **ai fini statistici** con frequenza mensile, ma solo nel caso in cui, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, il valore complessivo di tali operazioni sia uguale o superiore a certe soglie (200.000 euro per i beni e 100.000 per i servizi).

La platea dei contribuenti obbligati a questo adempimento viene ridotta, per via dell'innalzamento delle soglie da 50.000 a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi. La verifica circa il superamento delle soglie deve essere effettuata in via distinta per ogni categoria di operazioni, per cui le stesse operano in maniera indipendente.

Puo' essere utile la seguente tabella riepilogativa:

Dal 2018	Obbligo fiscale		Obbligo dati statistici
Acquisto di beni Intra 2-bis	Nessuno		Mensile se superata soglia di € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti
Acquisto di servizi Intra 2-quater	Nessuno		Mensile se superata soglia di € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti
Cessione beni Intra 1-bis	Mensile Se superata soglia di € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Trimestrale Negli altri casi	Mensile se superata soglia di € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti
Prestazione servizi Intra 1-quater			Non e' previsto

Trasmissione dati Liquidazioni periodiche Iva - Scadenza 28.2.2018

I soggetti passivi IVA devono trasmettere **entro il 28.2.2018** all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al **trimestre ottobre-dicembre 2017**.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

In merito ai contribuenti trimestrali vi segnaliamo che, benchè gli stessi siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche solo per i primi tre trimestri solari e che l'IVA dovuta/a credito per il quarto trimestre debba confluire solo nel saldo IVA annuale, permane per loro l'obbligo di presentare la comunicazione delle liquidazioni relativa al quarto trimestre ma con questi accorgimenti:

- devono essere compilati gli ordinari righi del quadro VP (es. totale operazioni attive, totale operazioni passive, IVA esigibile, IVA detratta; IVA dovuta), senza tener conto delle eventuali rettifiche da pro rata;
- non devono essere compilati i righi VP11 (crediti d'imposta), VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e VP14 (IVA da versare o a credito).

Lo Spesometro del 2° semestre 2017 : scadenza prorogata al 6.4.2018

La comunicazione dei dati delle fatture per il **secondo semestre 2017** potrà essere effettuata entro il piu' ampio termine del **6 aprile 2018** (in luogo del termine ordinario del 28 febbraio 2018). Dopo le numerose lagnanze dei contribuenti, che hanno perso ore a compilarlo ed altre ore a trasmetterlo, sono arrivate alcune semplificazioni che prevedono che l'invio dei dati possa essere limitato esclusivamente:

- al numero di Partita Iva della controparte, ovvero in assenza della partita IVA al codice fiscale;
- alla data e al numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- alla base imponibile IVA, all'aliquota e all'imposta;
- nel caso in cui nella fattura non compaia l'Iva, alla tipologia dell'operazione (non imponibile., esente, ecc.).

Entro la stessa data si potranno anche **integrare**, senza sanzioni, le comunicazioni relative al primo semestre 2017.

Lo Spesometro 2018 sarebbe trimestrale, ma puo' essere semestrale su opzione

Per l'anno d'imposta 2018 è stato consentito l'**invio semestrale** dei dati e differito il termine relativo al primo semestre/secondo trimestre dal 16 settembre al **30 settembre 2018**. Inoltre la comunicazione dovrebbe essere eliminata nel 2019 con l'introduzione degli obblighi generalizzati di fatturazione elettronica. Salvo proroghe.

Tassa di CC.GG. sui libri sociali 2018

Entro il prossimo **16.3.2018** le società di capitali (SpA, Srl e Sapa), come di consueto, sono tenute al versamento della **tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali**.

Sono obbligate al versamento anche le società in liquidazione ordinaria;

Questa tassa annuale:

- sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, libro delle obbligazioni e degli obbligazionisti, libro del Collegio sindacale, ecc.);
- è deducibile ai fini IRES e IRAP;

- è dovuta in misura forfettaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell'anno.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Tuttavia queste società sono soggette al pagamento dell'imposta di **bollo in misura doppia** (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamenti

L'importo da versare è differenziato in base all'ammontare del capitale sociale/fondo di dotazione della società risultante all'1.1.2018:

- Capitale sociale all'1.1.2018 inferiore o pari a € **516.456,90** - Tassa annuale dovuta € **309,87**

- Capitale sociale all'1.1.2018 superiore a € **516.456,90** - Tassa annuale dovuta € **516,46**

Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive all'1.1.2018 non assumono alcuna rilevanza perché avranno effetto su quanto dovuto per il 2019.

Il versamento va effettuato tramite il mod. **F24** riportando, in particolare, nella Sezione "Erario" il Codice tributo **7085** e come anno di riferimento **2018**.

L'importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Ricordiamo che:

- il mod. **F24 "a zero"** va presentato esclusivamente mediante Entratel o Fisconline;
- il mod. **F24 "a debito"** con o senza compensazione può essere presentato mediante Entratel, Fisconline, remote / home banking (fare attenzione perché non tutti gli Istituti bancari accettano gli F24 con compensazioni esposte).

Vidimazione libri ed esibizione del mod. F24

In sede di vidimazione dei libri, al Notaio o al Registro delle Imprese va esibita la prova dell'avvenuto pagamento della tassa. In particolare, relativamente alle vidimazioni effettuate nel 2018:

- se anteriori al 16.3.2018 la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento (RM 20.11.2000 n. 170/E); esibire il versamento dell'anno precedente;
- se successive al 16.3.2018, va esibita la fotocopia del mod. F24.

Società costituite dopo l'1.1.2018

Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2018 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87 / 516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c postale n. **6007**, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, anteriormente all'atto di costituzione.

Registrazione contratti di locazione - Cedolare secca

Ricordiamo che la registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale, ovvero dalla data del contratto. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il modello RLI, per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo.

NOVITA' per i contratti a canone concordato

Come è noto, i proprietari di immobili, in luogo di un canone di locazione a prezzi di mercato, possono affittare l'immobile ad un canone "calmierato" beneficiando di una durata ridotta (anni 3 + 2 in luogo di anni 4 + 4) e di agevolazioni fiscali sia in tema di imposte dirette e registro (riduzione del 30% della base imponibile) che di IMU e TASI (aliquote agevolate nonché, a partire dal 2016, una ulteriore riduzione del 25% delle aliquote stesse).

In passato la legge prevedeva che la congruità del canone pattuito potesse essere autocertificata dalle parti, senza l'obbligo di avere la presenza delle organizzazioni sindacali (Assoc. Proprietà edilizia, Sunia, ecc.) in sede di stipula del contratto.

Ma era troppo semplice per cui il Ministero, con risposta n. 1380 del 6.2.2018, interrogato sull'applicabilità delle agevolazioni fiscali a tali contratti, ha affermato che, in assenza di assistenza alla stipula del contratto stesso da parte delle organizzazioni sindacali, è obbligatoria ottenere da parte loro l'attestazione di conformità alle norme ed ai parametri contenuti nel patto territoriale, se esiste e se già recepito, come ha fatto ad es. il **Comune di Bologna**. Tale documento attesta la sussistenza di tutti gli elementi utili per accertare sia i contenuti dell'accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali.

Ma ogni Comune ha le sue regole, tanto per semplificare le cose, per cui ove l'accordo preveda l'autocertificazione da parte delle parti non è necessaria alcuna ulteriore dichiarazione in quanto tale procedura è espressamente prevista nell'accordo stesso. In caso contrario il contratto dovrà contenere l'attestazione di conformità rilasciata indifferentemente dall'associazione dei proprietari oppure da quella degli inquilini, purché firmatari dell'accordo locale.

Modifica del tasso di interesse legale: 0,3%

Dall'1.1.2018 il tasso degli **interessi legali** e' aumentato dallo 0,1% allo 0,3% annuo.

Indice Istat dicembre 2017

L'indice Istat annuale dicembre 2016-dicembre 2017 per Bologna porta un incremento dello **0,8%**. Quello biennale dicembre 2015-dicembre 2017 porta un incremento dell'1%.

Pagamento retribuzioni dipendenti: abolizione del contante dall'1.7.2018

La legge di stabilità 2018 prevede che le retribuzioni o i compensi dei lavoratori , sia subordinati che parasubordinati (collaboratori), debbano essere corrisposti esclusivamente con mezzi tracciabili. **Niente più denaro contante**, quindi, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato .

La norma entra in vigore il 1 luglio 2018. Da quella data i datori di lavoro potranno esclusivamente utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- bonifico bancario sul conto corrente del lavoratore;
 - emissione di assegno;
 - strumenti di pagamento elettronico;
 - ordine di pagamento in contanti presso una Banca o un ufficio postale in cui il datore di lavoro ha un conto corrente.
- Restano esclusi dall'obbligo i rapporti di lavoro domestico e gli enti pubblici.

Il momento della detrazione dell'Iva sugli acquisti

Vogliamo richiamare l'attenzione ancora una volta su quanto disposto dalla Circ. Ag. Entrate n. 1 del 17.1.2018.

Essa stabilisce che per detrarre l'Iva acquisti sono necessari 2 requisiti:

- 1 - il diritto a detrarre nasce da quando **l'Iva diventa** (per l'Erario) **esigibile**, normalmente dalla data fattura;
- 2 - ma stabilisce anche che occorre il **possesso materiale** della fattura d'acquisto.

Pertanto, per rispettare quanto disposto dalla Circolare, la detrazione dell'Iva acquisti **parte dal momento in cui siamo nel possesso materiale del documento**. Per esempio, una fattura fornitori datata 26 febbraio 2018 potrà essere registrata - e l'Iva detratta - in febbraio, se usiamo l'accortezza di applicare un timbro di ricezione con data 26, 27 o 28 febbraio.

Invece una fattura fornitori datata 28.2.2018 potrà essere registrata - e l'Iva detratta - nel mese di febbraio solo se entro il 28 possiamo dimostrarne la ricezione (es. con fax o mail del 28.2). Altrimenti dovrà essere registrata - e l'Iva detratta - solo nel mese di marzo.

Tutto ciò porterà inevitabilmente, almeno il primo mese, ad un salasso Iva.

E' bene fare attenzione perché, contrariamente a quanto finora consentito e divenuta prassi comune, questa nuova normativa prevede la sanzione minima del 90% dell'Iva anticipatamente detratta.

Segnaliamo che alcune software house stanno modificando i programmi per consentire di effettuare la fatturazione di fine mese con data anteriore all'ultimo giorno.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul nostro sito www.studio-dott-comm.it.